

OGGETTO: Pratica num. 15/RI/2018 - Nota pervenuta in data 7 marzo 2018 prot. CSM 11472/2018 dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - Cont. - Ufficio III - avente ad oggetto: “C-49/18 - art. 267 TFUE - Spagna - Termine invio parere 26 aprile 2018.”, pronuncia pregiudiziale notificata dalla Corte di Giustizia in data 7 marzo 2018.

(delibera 18 aprile 2018)

«1. Il *Tribunal Superior de Justicia de Catalunya* con domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE, notificata in data 7.3.2018, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, nell’ambito della Causa C-49/18, circa la compatibilità con l’art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali (principio di non discriminazione) e con il principio di indipendenza dei giudici, delle riduzioni stipendiali contemplate da una normativa nazionale (nel caso in esame, una legge spagnola) che stabilisca percentuali diverse e più gravose di decurtazione per i magistrati che già percepiscono una retribuzione inferiore.

2. Le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia sono di seguito riportate:

“1) Se il principio generale del diritto dell’Unione che vieta qualsiasi forma di discriminazione debba essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa nazionale contenuta all’art. 31. Uno della legge n. 39/2010 del 22 dicembre, legge di bilancio generale dello Stato per il 2011 (*Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011*), che ha istituito percentuali di riduzione diverse, che sono risultate più gravose per quei giudici che percepivano una retribuzione inferiore, sottoponendo questi ultimi a un maggiore sacrificio a sostegno della spesa pubblica (principio di non discriminazione).

2) Se il principio generale del diritto dell’Unione della preservazione dell’indipendenza dei giudici mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla Magistratura, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 31. Uno, della legge n. 39/2010, del 22 dicembre, sul bilancio generale dello Stato per il 2011 (*Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011*), che non prende in considerazione la natura delle funzioni svolte, l’anzianità, la rilevanza degli incarichi e comporta un maggiore sacrificio, a sostegno della spesa pubblica, unicamente a carico dei membri della magistratura che percepiscono una retribuzione inferiore (principio dell’indipendenza dei giudici).”

3. Tali quesiti scaturiscono da un contenzioso insorto tra il sig. Carlos Escribano Vindel, magistrado de organo unipersonal (giudice monocratico) in servizio presso il *Juzgado de lo Social* (Tribunale del lavoro) di Barcellona, ed il Ministero della Giustizia spagnolo, con riferimento alle riduzioni stipendiali operate sulle retribuzioni erogate – avuto riguardo alle mensilità di gennaio, febbraio ed altri mesi dell’anno 2011 – in virtù dell’art. 31. Uno della *Ley 39/2010* e dell’art. 1 del *Real Decreto Ley 8/2010*, che ha modificato l’art. 32 della *Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010* (legge n. 26/2009 sul bilancio generale dello Stato per l’anno 2010)¹.

¹ L’art. 31 della *Ley 39/2010*, oggetto del rinvio pregiudiziale, risultava, per come chiarito dal giudice *a quo*, aver inciso su molteplici profili retributivi:

- implementando la riduzione della retribuzione prevista per l’anno 2009 dal *Real Decreto Ley 8/2010*;
- confermando, per l’anno 2011, i medesimi importi retributivi stabiliti dal *Real Decreto Ley 8/2010* e dall’art. 32, Uno.II.1 della *Ley 26/2009*;

4. In un primo tempo, si era dubitato della legittimità costituzionale di tali previsioni legislative, avuto riguardo ai principi di ragionevolezza, equità, proporzionalità e progressività². Tuttavia, la Corte Costituzionale spagnola, con ordinanza Pleno Auto 224/2015, del 15 dicembre 2015, aveva poi dichiarato l'inammissibilità della questione per manifesta infondatezza, osservando inoltre come la riduzione della retribuzione dei *Magistrados del Tribunal Supremo* fosse pari al 9%, ossia misura di gran lunga superiore a quella del 6,64% che aveva interessato la categoria di appartenenza del ricorrente.

5. Le questioni ora al vaglio della Corte di Giustizia attengono ad un diverso parametro di legittimità, rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. I dubbi di compatibilità eurolunitaria sono stati argomentati dal *Tribunal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya* sulla scorta di quanto disposto dall'art. 21, § 1, della Carta e dall'art. 3 della direttiva 2000/78/CE, per quanto concerne il principio di non discriminazione; nonché, quanto all'ulteriore profilo (del rispetto) dell'indipendenza dei giudici, sulla base delle previsioni contenute nell'art. 6 della Carta Europea dello Statuto dei giudici e nella Raccomandazione n. 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui giudici del 17 novembre 2010, ai punti 53-55 (ove si precisa la correlazione tra indipendenza e retribuzione), oltre che richiamandosi alle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate nella causa C-64/16 Portogallo.

6. In realtà, proprio nella menzionata causa C-64/16 (riguardante il diverso caso delle misure generali, a carattere temporaneo, incidenti sui magistrati contabili portoghesi)³ la Corte di Giustizia (con sentenza del 27 febbraio 2018, successiva, quindi, al deposito dell'ordinanza di rinvio) ha escluso qualsiasi tipo di incompatibilità delle norme denunciate, ritenendo che: "*L'art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione ai membri del Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo) di misure generali di riduzione salariale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, connesse ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio nonché ad un programma di assistenza finanziaria dell'Unione europea.*".

7. Deve aggiungersi come la peculiarità delle misure adottate in Portogallo, unitamente al diverso orientamento della Corte Costituzionale italiana, assunto riguardo alle misure di "raffreddamento" delle retribuzioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (cfr. *ex multis*: sentenze n. 223/2012; n. 310/2013⁴), già avessero indotto il Ministero della Giustizia a non ritenere necessario un intervento dello Stato italiano neppure in quel procedimento pregiudiziale. Ed invero, la Corte nella citata sentenza del 2013, riferendosi alla prima delle pronunce richiamate, ha evidenziato "*in particolare le peculiari modalità di attribuzione dell'adeguamento, mediante*

- escludendo l'incremento delle retribuzioni integrative rispetto all'ammontare spettante alla data del 31 dicembre 2010.

L'art. 32 della *Ley 26/2009* aveva, a sua volta, previsto:

- una riduzione delle retribuzioni delle diverse categorie dei magistrati, a decorrere dal 1° giugno 2010, nella misura del 9,73%;
- una riduzione annuale delle retribuzioni integrative pari al 6% per quanto concerne i *magistrados* (giudici) ed i *fiscales* (pubblici ministeri) e del 5% per quanto riguarda i *jueces* (giudici di prima nomina) e gli *abogados fiscales* (pubblici ministeri di prima nomina).

² Le riduzioni stipendiali, sulla base di quanto riferito dal Ministero della Giustizia spagnolo, risultavano operate nei seguenti termini:

- in misura pari al 5,9 %, nei riguardi dei *magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia* (giudici delle Corti superiori di Giustizia);
- in misura pari al 6,64%, nei confronti dei *magistrados de organo unipersonal* (categoria alla quale appartiene il ricorrente);
- in misura pari al 7,16%, per quanto concerne i *jueces* (giudici di prima nomina).

³ Nel caso dei magistrati contabili portoghesi, si trattava tuttavia di misure generali, di carattere temporaneo, a motivo di esigenze imperative di finanza pubblica; misure che, quindi, parrebbero diverse da quelle spagnole, in quanto diversificate a seconda della categoria di appartenenza e, apparentemente perpetue.

⁴ In merito al temporaneo congelamento del sistema di adeguamento automatico triennale degli stipendi, quale effetto del blocco della contrattazione economica dei comparti del pubblico impiego, è successivamente intervenuta l'ordinanza (di inammissibilità) n. 233/2017.

acconti e conguagli, <<per il solo personale della magistratura>>, ed ha riaffermato che attraverso tale meccanismo, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo la magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomarne l'autonomia e l'indipendenza, sottraendola alla dialettica negoziale...” ;

Tutto ciò premesso, considerato:

- che le differenze tra l'ordinamento spagnolo e quello nazionale sia per quanto concerne l'architettura del sistema di riduzioni stipendiali applicate ai magistrati, sia in relazione all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in materia, consentono, allo stato, di non ritenere sussistente un interesse concreto ed attuale all'intervento nella fase scritta del presente giudizio;
- che, tuttavia, l'interesse generale della questione sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, consiglia di condurre un attento monitoraggio della causa anche al fine di valutare l'opportunità di formulare un documento che compiutamente possa essere utilizzato in un intervento nella successiva fase orale, alla luce del tenore delle osservazioni delle parti e della Commissione europea;

delibera

di rimettere al Ministero della Giustizia le valutazioni di competenza circa l'eventuale intervento in forma scritta nel citato giudizio;

di trasmettere la presente delibera al Ministero della Giustizia con richiesta di ricevere tempestiva informazione circa la fissazione dei termini per la formulazione di intervento per la successiva fase orale.»